

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-754 del 10/02/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO, STRADA PROVINCIALE LOC. CASE DRAGHI N. 28, RICHIESTA DALLA DITTA "GIORDANO SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-777 del 10/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO, STRADA PROVINCIALE, LOC. CASE DRAGHI N. 28, RICHIESTA DALLA DITTA "GIORDANO SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB 165 del 13/01/2023 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale), rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico Determinazione n. 49 del 13/01/2023, trasmessa con nota prot. 577 del 13/01/2023 (acquisita al prot. ARPAE n. 6627 del 16/01/2023), per l'attività di "lavorazione e conservazione prodotti a base di carne" svolta dalla ditta "GIORDANO SRL" (C.F. 01371960335) presso lo stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Strada Provinciale loc. Case Draghi n. 28 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- *autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera* ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura*;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, in ordine all'impatto acustico*;

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero, con nota prot. 14771 del 07/10/2025, acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 176787 in pari data – pratica Sinadoc 31806/2025 - presentata dal procuratore della ditta "GIORDANO SRL" (C.F. 01371960335) per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "lavorazione e conservazione prodotti a base di carne" svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Strada Provinciale loc. Case Draghi n. 28, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- *autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera* ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura* (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, in ordine all'impatto acustico* (modifica sostanziale);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 184515 del 17/10/2025 questo Servizio ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 185707 del 20/10/2025 è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis L. 241/90, come previsto dall’art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 197589 del 06/11/2025 questo Servizio ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria in ordine alle matrici “emissioni in atmosfera”, “scarichi” e “impatto acustico”;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 208741 del 25/11/2025 è pervenuta la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 209645 del 26/11/2025 è stata comunicata la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni;

- la ditta, con nota acquisita al prot. ARPAE n. 221717 del 15/12/2025, ha trasmesso la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 227697 del 19/12/2025 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa, e nel contempo è stato chiesto alla ditta il completamento della stessa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 230876 del 29/12/2025, la ditta ha prodotto la documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 10194 del 20/01/2026 è stata trasmessa, agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione a completamento delle integrazioni, comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto riguarda la matrice impatto acustico, la ditta con la suddetta nota prot. ARPAE n. 227697 del 19/12/2025, ha trasmesso la relazione denominata "Previsione di impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. AP000942-2025-P del 06/11/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 197661 in pari data) con cui Iren Acqua Piacenza ha espresso parere favorevole per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni;
- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 14452 del 26/01/2026, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 8765 del 02/02/2026, con prescrizioni, acquisito al prot. ARPAE n. 20597 del 03/02/2026;

RISCONTRATO che:

- il Comune di Carpaneto Piacentino, convocato alla Conferenza dei Servizi con la suddetta nota prot. n. 185707 del 20/10/2025, non ha trasmesso le proprie determinazioni (autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera e parere, per quanto attiene all'impatto acustico, con riferimento all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447), relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *"i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti"*, mentre *"in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP"*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa "GIORDANO SRL" (C.F. 01371960335) relativamente all'attività di "lavorazione e conservazione prodotti a base di carne" svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Strada Provinciale loc. Case Draghi n. 28, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE. nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;
2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale- a favore della ditta "GIORDANO SRL" (C.F. 01371960335), per lo stabilimento ubicato in Comune di Carpaneto Piacentino, Strada Provinciale loc. Case Draghi n. 28, (che è anche sede legale), relativamente all'attività di "lavorazione e conservazione prodotti a base di carne", che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune
Acqua	<i>lett. a)</i> Autorizzazione, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale DET-AMB 165 del 13/01/2023;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;*

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR

59/2013;

- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

7. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari**

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 31806-25 (Attività istruttoria n. 16 del 09/02/2026)
GIORDANO S.R.L. (C.F./P.IVA 01371960335) - Attività di "lavorazione e conservazione di prodotti a base di carne" - Stabilimento sito in Comune di Carpaneto Piacentino, Strada Provinciale loc. Case Draghi n. 28
DESCRIZIONE
Dalla documentazione prodotta si evince che: - la produzione massima annua sarà pari a 1380 t/anno ed il quantitativo annuo di carne suina da lavorare sarà pari a 1570 t; - l'azienda ha intenzione di: - installare 4 caldaie a condensazione alimentate a metano di potenza pari a 142 kW cadauna, un impianto di cogenerazione alimentato a metano con potenza pari a 128 kW, una motopompa diesel a servizio dell'impianto antincendio di potenza pari a 53 kW, un generatore diesel di emergenza di potenza pari a circa 40 kW; - riorganizzare il layout aziendale anche con l'attivazione di nuove emissioni (da E50 a E58) e la predisposizione di emissioni di emergenza a presidio di due centrali frigorifere a CO2(emissioni da E59 a E63); - viene precisato che rimarranno immutate le emissioni fino a E31; - la linea fanghi, gli impianti di combustione, il cogeneratore, il generatore diesel hanno una potenzialità tale da rientrare nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non sono soggetti ad autorizzazione stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06; - per effetto della sua funzione, il motore per pompa antincendio non è soggetto al titolo I, stante quanto disposto dall'art. 272 del D.Lgs. 152/06.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso: EMISSIONE E2 LAVORAZIONE 2 ZONA DISOSSO E SALATURA EMISSIONE E3 LAVAGGIO LAVAG + PRESA DA LAVAGGIO VESTIARIO + PL (LOCALE SPELLATURA) + SV (SOTTOVUOTO) EMISSIONE E4 LAVORAZIONE 3 ZONA INSACCO E LEGATURA EMISSIONE E5 ASCIUGATURA AS1 EMISSIONE E6 ASCIUGATURA AS2 EMISSIONE E7 ASCIUGATURA AS3 EMISSIONE E8 ASCIUGATURA AS4 EMISSIONE E9 ASCIUGATURA AS5 EMISSIONE E10 ASCIUGATURA AS6 EMISSIONE E11 ASCIUGATURA AS7 EMISSIONE E12 STAGIONATURA ST1 EMISSIONE E13 STAGIONATURA ST2 EMISSIONE E14 STAGIONATURA ST3 EMISSIONE E15 STAGIONATURA ST4

EMISSIONE E16 STAGIONATURA ST5

EMISSIONE E17 STAGIONATURA ST6

EMISSIONE E18 STAGIONATURA ST7

EMISSIONE E19 STAGIONATURA ST8

EMISSIONE E20 STAGIONATURA ST9

EMISSIONE E21 STAGIONATURA ST14 – (FUNZIONA IN ALTERNANZA CON ST15)

EMISSIONE E22 STAGIONATURA ST15 – (FUNZIONA IN ALTERNANZA CON ST14)

EMISSIONE E23 STAGIONATURA ST16

EMISSIONE E24 STAGIONATURA ST17

EMISSIONE E25 STAGIONATURA ST18

EMISSIONE E26 STAGIONATURA ST19

EMISSIONE E27 STAGIONATURA ST20

EMISSIONE E28 STAGIONATURA ST21

EMISSIONE E29 STAGIONATURA ST22

EMISSIONE E30 STAGIONATURA ST23

EMISSIONE E31 LOCALE CONFEZIONAMENTO

EMISSIONE E32 STAGIONATURA

EMISSIONE E33 STAGIONATURA

EMISSIONE E34 STAGIONATURA

EMISSIONE E35 STAGIONATURA

EMISSIONE E36 STAGIONATURA

EMISSIONE E37A CANTINA

EMISSIONE E37B CANTINA

EMISSIONE E38 RINNOVO ARIA

EMISSIONE E39 ASCIUGATOIO

EMISSIONE E40 ASCIUGATOIO

EMISSIONE E41 RINNOVO ARIA

EMISSIONE E50 MAGAZZINO

EMISSIONE E58 SALA MACCHINE

EMISSIONE E59 ASPIRAZIONE EMERGENZA CO2

EMISSIONE E60 ASPIRAZIONE EMERGENZA CO2

EMISSIONE E42 CELLA ASCIUGATOIO RIPOSO

EMISSIONE E43 CELLA ASCIUGATOIO RIPOSO

EMISSIONE E44 LAVORAZIONE SALATURA

EMISSIONE E51 LAVORAZIONE IMPASTI

EMISSIONE E52 LAVAGGIO

EMISSIONE 61 ASPIRAZIONE EMERGENZA CO2

EMISSIONE E45 LAVAGGIO PRODOTTI STAGIONATI

EMISSIONE E46 ASCIUGATOIO

EMISSIONE E47 LAVAGGIO

EMISSIONE E48 CONFEZIONAMENTO ETICHETTATURA

EMISSIONE E49 SALA BIANCA

EMISSIONE E53 PELATURA STAGIONATO

EMISSIONE E54 SOTTOVUOTO

EMISSIONE E55 LAVAGGIO STERILIZZAZIONE

EMISSIONE E56 LAVAGGIO STERILIZZAZIONE

EMISSIONE E57 LAVAGGIO STERILIZZAZIONE

EMISSIONE E62 ASPIRAZIONE EMERGENZA CO2

EMISSIONE 63 ASPIRAZIONE EMERGENZA CO2

1. deve essere adottato ogni accorgimento per contenere la formazione di emissioni diffuse;
2. in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio degli impianti generanti le emissioni nuove o modificate con almeno 15 giorni di anticipo;
3. tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
4. qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

E' fatto salvo:

- che devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse;

- data la presenza di torri evaporative, quanto previsto dalla DGR n. 828/2017 relativamente alla prevenzione del rischio biologico da legionella in particolare per l'analisi e gestione del rischio.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Planimetria acquisita al prot. Arpae n. 230876 del 29/12/2025.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura

DATI GENERALI ISTANZA						
Rif. prat. Sinadoc 31806-25 (Attività istruttoria n. 15 del 06/02/2026)						
GIORDANO S.R.L. (C.F./P.IVA 01371960335) - Attività di "lavorazione e conservazione di prodotti a base di carne" - Stabilimento sito in Comune di Carpaneto Piacentino, Strada Provinciale loc. Case Draghi n. 28.						
DESCRIZIONE						
Le modifiche allo stabilimento per la matrice scarichi riguardano: • lo spostamento della posizione dell'impianto di depurazione per le acque reflue industriali e del punto di scarico S1; • la richiesta di una deroga per il rispetto del parametro 'Cloruri' a 2500 mg/l per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura; • l'installazione di una torre evaporativa per il raffreddamento degli impianti di raffreddamento e climatizzazione di tutto il nuovo ampliamento. La Ditta ha dichiarato che le caratteristiche del sistema di depurazione rimangono invariate e non subiscono modifiche rispetto a quanto già autorizzato. Dall'insediamento, pertanto, ha origine lo scarico S1, recapitante in pubblica fognatura, di acque reflue industriali (derivanti dal lavaggio dei prodotti a fine stagionatura e dal lavaggio e sanificazione dei locali, delle attrezzature e della pavimentazione degli spogliatoi/wc) trattate mediante un impianto di depurazione a tecnologia MBR (Membrane Bio Reactor) avente una potenzialità pari a 867 A.E.. Il pozzetto di prelievo fiscale è individuato come "Pozzetto fiscale" nella Planimetria "Inquadramento generale rete scarichi – Tav. 1 – 11/06/2025" trasmessa con le integrazioni in data 15/12/2025 prot. n. 221717. Presso l'insediamento sono presenti altri due punti di scarico che non necessitano di autorizzazione: • scarico S2 costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dagli spogliatoi e dai servizi igienici (sia del fabbricato esistente che del nuovo fabbricato), recapitanti in pubblica fognatura e pertanto sempre ammesso senza esplicita autorizzazione; • scarico S3 costituito da acque meteoriche pulite di piazzale e di copertura (pluviali) recapitanti in corpo idrico superficiale.						
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO						
Per lo scarico <u>S1 di acque reflue industriali, recapitante in pubblica fognatura</u>, si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) lo scarico di acque reflue industriali S1 recapitante in pubblica fognatura, deve rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) i limiti di cui alla colonna "Scarico in pubblica fognatura" della Tabella 3, Allegato 5 della parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. <u>ad eccezione del sottoindicato parametro</u> per il quale si deroga rispettivamente al valore: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Valore</th> <th>Unità di misura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cloruri</td> <td>2500</td> <td>mg/l</td> </tr> </tbody> </table> b) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 23 mc.; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 5500 mc.. Le quantità totali annuali di acqua reflua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo fornito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato; c) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione; d) il pozzetto di prelievo fiscale ed i pozzetti d'ispezione devono essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;	Parametro	Valore	Unità di misura	Cloruri	2500	mg/l
Parametro	Valore	Unità di misura				
Cloruri	2500	mg/l				

- e) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- f) i limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- g) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione;
- h) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento dei reflui. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- i) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Carpaneto P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- j) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Carpaneto P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25..

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria "Inquadramento generale rete scarichi – Tav. 1 – 11/06/2025" trasmessa con le integrazioni in pervenute data 15/12/2025 prot. n. 221717

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.